



120.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ## IL TRIBUNALE FEDERALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 14/04/2026 con il quale la tesserata sig.ra A. S. segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della A.S.D. PALLAVOLO



PESCIA, dei compensi dovuti per l'attività di allenatrice della squadra di Mini Volley e Under 13 maschile svolta nel periodo febbraio-maggio 2025. Con il suddetto esposto, allegava una comunicazione p.e.c. del 31 dicembre 2025 con la quale reclamava al Sodalizio incolpato il pagamento delle proprie spettanze, rimasta, però, senza alcun riscontro.

Inoltre, la sig.ra A. S. segnalava l'ulteriore profilo di responsabilità in capo ai pervenuti dovuta dall'assenza di un regolare e formale contratto sportivo.

In totale assenza di riscontro e di controdeduzioni difensive da parte degli incolpati, essendo la responsabilità degli stessi provata per *tabulas*, la Procura ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, fissava per la comparizione delle parti l'udienza dell'08 luglio 2026, da tenersi in modalità videoconferenza.

All'udienza fissata dinanzi al Tribunale, il rappresentante della Procura Federale, avv. Vincenzo Maccarone illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per l'applicazione di idonea sanzione a carico degli stessi. Nessuno delle Parti compariva all'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento oggetto di incolpazione, oltre ad essere documentalmente provato e non contestato dagli incolpati, risulta essere disciplinarmente rilevante, tenuto conto della non trascurabile entità dell'inadempimento e dell'assenza di scriminanti rispetto alla grave condotta perpetrata in danno alla tesserata esponente.

Conseguentemente, il comportamento omissivo di cui al presente procedimento risulta essere lesivo dell'affidamento che gli affiliati ed i tesserati debbono poter riporre sulla reciproca salvaguardia dei rispettivi diritti, come pure si pone in netto contrasto con il Principio di lealtà sancito all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI (*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*).

Ed ancora, si appalesa la violazione del disposto dell'art. 3 dello Statuto FIPAV (*"Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI"*) e dell'art. 1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV (*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali"*).

Sussistono, altresì, i requisiti per procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del Sodalizio, in forza dell'art. 75 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV (*Responsabilità delle società*),



in virtù dell'inadempimento posto in essere dal Sig. G. G., quale Presidente *p.t.* della S.S.D. PALLAVOLO DELFINO PESCIA.

Accertata, dunque, la responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti, il Collegio ritiene di accogliere le sanzioni proposte dalla Procura.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. *G. G. n.q.* per mesi 3 e la sanzione della multa di € 700,00 (settecento/00) a carico della A.S.D. PALLAVOLO DELFINO PESCIA in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 10 luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 luglio 2026